



**COMUNITA' MONTANA
"MOLISE CENTRALE"**

6^ ZONA OMOGENEA

Ente in liquidazione ai sensi della L.R. n. 6 del 24.marzo 2011

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
DECRETA**

COPIA DECRETO

Numero 7 Del 14-02-2019

OGGETTO:	CORRESPONSIONE DI UN RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE DI MONTAGANO PER L'ANNO 2019.
-----------------	---

Pubblicata il 14-02-2019 prot. 30

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di febbraio ,nella sala delle adunanze della Sede Comunitaria.

Il Commissario Liquidatore Avv. Domenico Marinelli decreta in merito all'oggetto sopra indicato.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

PRELIMINARMENTE rilevato che:

- l'art. 10 della Legge regionale del Molise n. 6 del 24 marzo 2011 ha dettato norme sulla "Soppressione ed estinzione delle Comunità montane";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 594 del 27/12/2018 ha stabilito la necessità di assicurare la continuità delle Gestioni liquidatorie delle sopresse Comunità Montane per il tempo necessario ad espletare le attività preordinate e funzionali al perseguimento degli obiettivi del legislatore regionale e di dare ulteriore impulso alle procedure di cui all'art. 11 della citata legge regionale n. 6 del 24/03/2011;
- i Commissari liquidatori, limitatamente alla Comunità Montana di propria competenza, debbano provvedere all'adozione di ogni eventuale atto amministrativo contabile e finanziario, scaturente da impegni e liquidazioni di pagamento, in caso di lavori, servizi e/o forniture di cui l'Ente montano sia soggetto attuatore, ivi compresi quelli da svolgersi per il tramite di Commissari esterni privi di rappresentanza pubblica;
- è prorogato fino al 31/12/2019 compreso, la gestione liquidatoria delle sopresse Comunità Montane;
- medio tempore, fino al predetto termine, la gestione liquidatoria continua ad essere assicurata, in continuità, da un Commissario liquidatore, che per le proprie attività si avvale delle strutture del soppresso ente montano;
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 132 del 31/12/2018 è stato nominato, sino alla data del 30/06/2019, Commissario Liquidatore di questo Ente l'avv. Domenico Marinelli;
- a norma del quinto comma dell'art. 10 della citata L.R. n. 6/2011 "I Commissari liquidatori, la cui attività fa riferimento ai principi previsti dall'ordinamento degli enti locali, esercitano, con propri decreti, ogni potere di governo finalizzato alla liquidazione della soppressa Comunità montana, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire, senza interruzioni, l'ordinario funzionamento della stessa fino alla definizione della procedura di liquidazione";

DATO ATTO che con deliberazione n. 100 del 13.09.1999, esecutiva, si approvava il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di ampliamento ed adeguamento della discarica controllata di 1" categoria del Comune di Montagano;

CONSIDERATO che nell'intento di salvaguardare il territorio e i beni del Comune ospitante l'impianto si è reso necessario considerare la possibilità di ristorare il Comune di Montagano di un quantum da determinarsi;

RICHIAMATA la delibera della Giunta della C.M. Molise Centrale n. 187 del 29.11.2004 ad oggetto "Potenziamento impianto di smaltimento, recupero e compostaggio in Agro di Montagano, determinazioni alle previsioni del D.Lgs. 36/2003;

PRESO ATTO di quanto riportato nel quadro riepilogativo delle spese da sostenere per la definizione "Piano di adeguamento della discarica intercomunale in località S. Ianni del Comune di Montagano" alle previsioni del D.Lgs. n. 36/2003, e della determinazione della Tariffa da applicare a carico dei Comuni usufruttori del servizio di smaltimento, nonché del

ristoro ambientale da corrispondere al Comune di Montagano ad ottenimento delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n.36/2003;

OSSERVATO che con delibera di Giunta comunitaria n° 9 del 04.02.2008, l'Esecutivo dell'Ente riconosceva, per dieci anni, al Comune di Montagano un ristoro ambientale determinato in € 250.000,00;

PRESO ATTO che in merito è stato formulato del consulente IVA di questa Comunità Montana apposito parere acquisito al protocollo dell'Ente in data 29.05.2015 prot. 1354, dal quale si evince che "In relazione all'oggetto, ho esaminato il profilo del ristoro ambientale al fine di stabilire se fosse da assoggettare o meno ad IVA; sotto il profilo giuridico le somme versate a titolo di ristoro ambientale non essendo legate a mancati corrispettivi (in assenza dunque di presupposto oggettivo stabilito dall'art. 15 del D.P.R. 633/72, in quanto non hanno natura di controprestazioni per la cessione di un bene o per la prestazione di un servizio) non rilevano ai fini IVA. Tutto ciò è confortato anche dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.59 del 27/02/2002, la quale, rispondendo ad un interpello, esclude nettamente l'assoggettabilità ad IVA, in quanto tale ristoro assume la configurazione di somma versata a titolo risarcitorio. Considerata inoltre la natura giuridica dell'ente che riceve il ristoro il Comune di Montagano, tale ristoro non rileva nemmeno ai fini dell'imposizione fiscale sul reddito, in quanto trattasi di attività istituzionale. Per tale motivo, dalla lettura di circolari e risoluzioni, oltre che in seguito a risposte ad interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate, ritengo che le somme che la Comunità Montana "Molise Centrale" deve corrispondere al Comune di Montagano, somme dovute comunque in base ad una delibera della Comunità Montana, non devono essere assoggettate ad IVA, e comunque siano pagabili anche senza l'emissione di una fattura, ma semplicemente facendo riferimento alla delibera stessa.;

ESAMINATA la Sentenza n. 280 del 17.10.2011 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della norma della regione Piemonte, in base alla quale "i gestori di impianti di rifiuti urbani e speciali erano tenuti a corrispondere al Comune sede di impianto un contributo ambientale annuo" in quanto il contributo richiesto non ha natura di corrispettivo, ma di **"tributo di scopo"** e non può essere oggetto di legislazione regionale, perché viola gli artt. 23 e 119 della Costituzione Italiana.

DATO ATTO che con precedente decreto commissariale n. 6 del 07/03/2016 si dava incarico all'avv. Salvatore Di Pardo, con studio legale a Campobasso, al fine di acquisire un parere pro – veritate in merito alle seguenti problematiche:

- Se è fondato o meno l'invito del Comune di Montagano con il quale invita questo Ente ad annullare parzialmente, in autotutela, il decreto commissariale n. 50 del 30/12/2015;
- Se è legittimo il riconoscimento o meno del "ristoro ambientale" al Comune di Montagano alla luce della sentenza delle Corte Costituzionale n. 280/2011;
- Se sono legittimi gli atti posti in essere dalla Comunità Montana;
- Di suggerire alternative possibili e le migliori soluzioni giuridiche della questione;
- Di suggerire il percorso da seguire al fine di evitare che l'ente possa essere esposto ad eventuali azioni giudiziarie da parte di terzi;
- Quale possibilità si ha di risultare vittoriosi in una causa riguardante il predetto problema legale;

VISTO il parere pro-veritate dell'avv. Salvatore di Pardo, acquisito a questo protocollo il 14/04/2016 al n. 825 (che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) che

sostanzialmente conclude: *“tale parere sarebbe poco utile ai fini della vicenda in esame, poiché, nel caso in questione, il riconoscimento del ristoro ambientale in favore del Comune di Montagano non discende da una normativa di carattere regionale o da un regolamento locale, ma esclusivamente da un rapporto tra Enti pubblici che hanno (autonomamente e volontariamente) deliberato riconoscendo l’attribuzione del beneficio al Comune di Montagano. In sintesi, non avendo il contributo riconosciuto connotazione tributaria, inconfidente appare il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 280/2011 che tale natura presuppone al fine di dichiarare l’incostituzionalità della previsione”*;

TENUTO CONTO che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27167/2016, ha stabilito che:

- il servizio svolto dalla Comunità Montana è qualificabile come **intervento pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani** e viene attuato attraverso più enti pubblici, tra cui sono ripartite le funzioni necessarie, mediante la stipula di una convenzione, convenzione che, in base al TUEL deve qualificarsi **accordo di programma** diretto al migliore funzionamento possibile dell’intervento pubblico, oltre che alla determinazione dei costi dell’intervento stesso e della loro attribuzione agli enti che coagiscono con quest’ultimo;

- l’art. 34 del [D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000](#) (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che: *“Per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento”* (Art. 34, comma I, [D.lgs. n. 267/2000](#));

- al fine di poter aderire al predetto accordo di programma, la Comunità Montana, in relazione alla sua competenza primaria sugli interventi, predispone l’accordo di programma dell’intervento pubblico di gestione del trattamento, recupero, e smaltimento dei rifiuti, determina i costi per l’anno di competenza e li sottopone all’approvazione e sottoscrizione da parte degli enti coagenti;

VISTO il suo precedente decreto n. 04 del 11/02/2019 con il quale sono state approvate le tariffe per i servizi di conferimento e trattamento dei rr.ss.uu. per l’anno 2019;

ACCERTATO che con nota del 12/02/2019, prot. n. 211, questo Ente ha notificato ai Comuni usufruttori dell’impianto di Montagano il citato Decreto commissariale n. 04/2019 invitandoli ad approvare l’accordo di programma e le tariffe per i servizi di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non presso il polo impiantistico di Colle S.Ianni di Montagano per l’anno 2019.

EVIDENZIATO che il canone di conferimento è stato determinato tenendo conto di tutti i costi sostenuti e da sostenere per l’espletamento di quel servizio, compreso l’indennizzo al Comune di Montagano;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ATTESA la competenza dell’Organo di Governo sulla predetta proposta di decreto, ai sensi dell’art.48 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267;

DECRETA

Di approvare, per l'anno 2019, un indennizzo pari ad €. 250.000,00 (comunemente chiamato "ristoro ambientale") da corrispondere in favore del Comune di Montagano, a titolo di risarcimento per l'ospitalità, sul suo territorio, dell'impianto di conferimento, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e non;

Di liquidare a favore del Comune di Montagano il predetto importo in quattro rate uguali con cadenza trimestrale;

Di imputare la somma di **250.000,00** sull'intervento n° 1040602 (Cap. 3225) impegno n. 13 del corrente bilancio di previsione in corso di approvazione;

Di accreditare la relativa somma sul Conto Corrente Bancario n° 3400.70 ABI 1030 CAB 3800 – Monte Paschi di Siena – Agenzia di Campobasso - intestato al servizio di tesoreria del comune di Montagano.

Di dare atto che i provvedimenti gestionali e contabili conseguenti alla presente deliberazione saranno adottati dal Responsabile del Servizio, in forma di determinazioni, art.183, comma 9, del T.U.E.L. n.267/2000;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto dell'Albo Pretorio, per una durata di 15 giorni dalla data di esecutività per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

Il Commissario Liquidatore della
Comunità Montana "Molise Centrale"
F.to Avv. Domenico Marinelli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Li 14-02-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Ciocca Michele

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la su estesa proposta di decreto;
Vista la vigente normativa disciplinante la materia;

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

ATTESTA

La copertura finanziaria, con relativa assunzione dell'impegno di spesa:

Li 14-02-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

F.to Ciocca Michele

Stampato su www.comunitamontanamolisecentrale.it

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che il presente decreto:

è stato affisso all'Albo Pretorio il 14-02-2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi:

Il Responsabile del Servizio

Ferrazzano li 14-02-2019

REGISTRO GENERALE N. _____

Si attesta che la presente decreto:

è stato pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità

Il 14-02-2019

è stato trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria

Il 14-02-2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li 14-02-2019

Copia conforme all'originale

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ciocca Michele

Ferrazzano li
